



Roma, 6 giugno 2019

**Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle ulteriori risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2017**

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Funzioni Centrali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

**VISTO** l'articolo 23, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con il quale si prevede che *"al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

**VISTO** il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e il CCNL per il biennio economico 2004-2005, sottoscritti rispettivamente il 28 maggio 2004 e l'8 giugno 2006, come integrati dai CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, e CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti rispettivamente il 10 aprile 2008 e il 29 gennaio 2009;

**VISTO** l'articolo 4, comma 2, del predetto CCNL con il quale si affida alla contrattazione integrativa l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività fra le varie finalità di utilizzo previste dall'art. 85;

**VISTO** l'articolo 85 del CCNL 28 maggio 2004, riguardante l'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

**VISTO** il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

**VISTI** l'articolo 8 del contratto da ultimo citato relativo ai tempi e alle procedure di avvio del negoziato sul contratto collettivo integrativo, l'articolo 76, comma 1, che stabilisce che "I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di "Fondo risorse decentrate" e il successivo comma 2 del medesimo articolo che disciplina la costituzione del predetto "Fondo risorse decentrate" a decorrere dall'anno 2018;

**VISTO** l'accordo sulle risorse disponibili (certe e ricorrenti) nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2017 (d'ora in avanti Fondo 2017), sottoscritto il 22 novembre 2018 e certificato dagli Organi di controllo in data 11 gennaio 2019;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13 dicembre 2018, concernente le risorse accertate in applicazione dell'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

**VISTO** l'accordo sulla ripartizione delle risorse assegnate a titolo di *quota incentivante* [articolo 59, comma 4, lettera c), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300] e accertate con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2018 per l'anno 2017, sottoscritto in data 21 gennaio 2019;

**VISTO** l'ammontare del Fondo 2016, pari a € 110.970.835,80, che rappresenta il limite del Fondo 2017 secondo quanto dettato dal citato articolo 23, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

**CONSIDERATO** che il Fondo 2017, al lordo delle ulteriori risorse di cui all'accordo del 21 gennaio 2019, ammonta a complessivi € 111.290.835,80, come risulta dall'atto di costituzione definitiva del 6 giugno 2019, importo questo comprensivo della quota extra tetto di € 320.000,00 destinata a finanziare i servizi resi a terzi nell'ambito delle Commissioni di controllo dei giochi (€ 111.290.835,80 - € 320.000,00 = € 110.970.835,80);

**CONSIDERATO** che con l'accordo sulle risorse disponibili nell'ambito del Fondo 2017, sottoscritto il 22 novembre 2018, è stato utilizzato un importo pari a € 90.783.660,72;

**CONSIDERATO** che le ulteriori risorse disponibili nell'ambito del Fondo 2017 ammontano, quindi, a € 20.507.175,08;

**PREMESSO** che gli importi di seguito indicati sono esposti al netto degli oneri riflessi;

**CONCORDANO**

**ARTICOLO 1**

*Budget d'ufficio*

1. Indennità previste per legge per il personale dell'allora Agenzia delle dogane – Per compensare l'esercizio di compiti che comportano significativi disagi e che risultino particolarmente gravosi per il personale dell'allora Agenzia delle dogane, nella more della revisione del contratto collettivo integrativo di cui all'art. 8 del CCNL 12 febbraio 2018, ai



sensi dell'art. 85, comma 2, del CCNL 28 maggio 2004, è finanziata la parte residua dell'*indennità di disagio* per un importo pari a € 2.580.000,00, tenuto conto dell'importo già stanziato nell'accordo del 22 novembre 2018 che consentiva il finanziamento di parte (il 50%) della medesima indennità.

2 Budget di sede per la contrattazione decentrata - Per remunerare la reperibilità e le attività particolarmente gravose individuate presso tutte le sedi di contrattazione decentrata dell'Agenzia, dogane e monopoli, nelle more della revisione del contratto collettivo integrativo di cui all'art. 8 del CCNL 12 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del CCNL 28 maggio 2004, è destinato un importo di € 4.100.000,00 che comprende gli importi di € 70.000,00, € 55.000,00 ed € 15.000,00 rispettivamente assegnati all'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro, alla Sezione operativa di Ponte Chiasso e alla Sezione operativa di Passo del Foscagno. Con separato accordo sarà ripartita la somma tra le strutture regionali/interregionali/interprovinciale e quelle centrali.

## ARTICOLO 2

### *Premi collegati alla performance*

Premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio – Ad integrazione dell'importo già stanziato nell'accordo stralcio del 22 novembre 2018, che consentiva il finanziamento di parte del *premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio*, viene destinato al finanziamento della parte residua del medesimo premio un importo pari a € 13.827.175,08, comprensivo della somma di € 3.785.000,00 anticipata al personale secondo quanto previsto dall'art. 4, punto 5, della Convenzione triennale 2017/2019.

Come previsto con l'accordo del 22 novembre 2018, il premio è determinato, in misura differenziata, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati a ciascun centro di responsabilità rilevabile dal sistema di consuntivazione (indicatore sintetico di risultato) e a un coefficiente di professionalità per area funzionale tenuto conto delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Per le Direzioni territoriali, l'indicatore è determinato dalla media dell'indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione, mentre per le strutture centrali dalla media nazionale dell'indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dell'Agenzia.

Al fine di premiare e compensare le migliori *performance* e, nel contempo, assicurare una più larga differenziazione retributiva, l'indicatore sintetico di risultato viene suddiviso nelle fasce di seguito indicate:

- in misura pari a zero per risultati inferiori a 60%;
- in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%;
- un bonus aggiuntivo del 10% per risultati superiori al 100%.

Il coefficiente di professionalità, destinato a riconoscere la diversa responsabilità connessa alle mansioni svolte nella tre aree funzionali, è articolato nei seguenti valori:

- 1,25 per la prima e la seconda area;
- 1,50 per la terza area.

### ARTICOLO 3

#### *Clausola di salvaguardia*

Qualora lo stanziamento di cui all'articolo 1, prima alinea, non dovesse risultare sufficiente per liquidare il relativo istituto, ovvero risultasse eccedente rispetto al fabbisogno, i conguagli saranno effettuati con le risorse economiche stanziare nell'ambito dell'articolo 2.

### ARTICOLO 4

#### *Disposizioni finali*

Costituisce causa di esclusione dall'attribuzione delle indennità finanziate all'articolo 1, seconda alinea, e all'articolo 2 del presente accordo, l'aver riportato, relativamente all'anno 2017, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'articolo 67, comma 2, del CCNL del 28 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni, o una condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica Amministrazione.

Il presente accordo verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP per la certificazione prevista in applicazione dell'art. 40-bis, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli



Per le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Funzioni Centrali

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

CONFSAL-UNSA

CONFINTESA FP

FLP

